

SEMINARIO GIURIDICO  
DELLA UNIVERSITÀ DI BOLOGNA  
CCCXLIX

---

**DIRITTO PROCESSUALE  
COSTITUZIONALE  
E DIRITTI UMANI**

a cura di  
**LUCA MEZZETTI**

**Bologna**  
University Press

Il volume è stato pubblicato con il contributo dell'Alma Mater Studiorum - Università di Bologna e del Dipartimento di Scienze Giuridiche dello stesso Ateneo.

Fondazione Bologna University Press  
Via Saragozza 10, 40123 Bologna  
tel. (+39) 051 232 882  
fax (+39) 051 221 019

[www.buponline.com](http://www.buponline.com)  
e-mail: [info@buponline.com](mailto:info@buponline.com)

Quest'opera è pubblicata sotto licenza Creative Commons CC BY-4.0

ISSN 2283-916X  
ISBN 979-12-5477-708-4  
ISBN online 979-12-5477-709-1  
DOI 10.30682/sg349

Impaginazione: Sara Celia

Prima edizione: gennaio 2026

## INDICE

### PARTE PRIMA

|                                                                                                                                              |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Introduzione<br><i>Giuseppe de Vergottini</i>                                                                                                | 9  |
| Aspectos procesales de las comunicaciones individuales ante<br>el Comité de Derechos Humanos de la ONU<br><i>Carlos Ayala Corao</i>          | 19 |
| Regole processuali e tutela dei diritti umani nell'esperienza<br>della Corte penale internazionale<br><i>Massimo Bolognari</i>               | 57 |
| Su alcune dimensioni procedurali della Corte europea<br>dei diritti dell'uomo<br><i>Ludovica Chiussi Curzi</i>                               | 77 |
| La tutela dei valori sovranazionali attraverso la giurisprudenza<br>della Corte di giustizia dell'Unione Europea<br><i>Federico Casolari</i> | 99 |

|                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Percorsi di tutela dei diritti umani nel sistema regionale<br><i>Caterina Drigo</i> | 119 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## PARTE SECONDA

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reglas procesales y tutela de los derechos humanos<br>en la experiencia de la Corte Suprema Argentina<br><i>Jorge Alejandro Amaya</i> | 167 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                          |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reglas procesales de la protección y tutela de los derechos<br>humanos en la experiencia de la Corte Constitucional<br>de Colombia<br><i>Julio Cesar Ortiz Gutiérrez</i> | 199 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| A Reform to the Mexican Constitution that Affects<br>Human Rights<br><i>Diego Valades</i> | 217 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Reglas procedimentales y tutela de los derechos humanos<br>en la experiencia de la Suprema Corte de Uruguay<br><i>Eduardo Esteva Gallicchio</i> | 231 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                 |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Garantías constitucionales previstas en el ordenamiento jurídico<br>del Paraguay para la protección de derechos fundamentales<br><i>Robert Marcial Gonzalez</i> | 253 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                  |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| The Constitutional Jurisdiction Model in Brasil<br>Between Past and Future<br><i>Luiz Guilherme Arcaro Conci</i> | 283 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                   |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Normas procesales y protección de los derechos humanos<br>en la experiencia de la Provincia de Tucumán<br><i>Claudia B. Sbdar</i> | 299 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                                                     |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| La evolución del derecho procesal constitucional<br>en el ámbito del derecho público provincial argentino.<br>El modelo de la Provincia de Río Negro<br><i>Sergio Mario Barotto</i> | 345 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

## PARTE TERZA

|                                                                                                              |     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Il doppio volto del diritto processuale costituzionale<br>nell'esperienza italiana<br><i>Antonio Ruggeri</i> | 383 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Il processo costituzionale e la tutela dei diritti fondamentali<br><i>Nannerel Fiano</i> | 425 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                                               |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Regole processuali e tutela dei diritti umani nell'esperienza<br>della Corte Suprema statunitense<br><i>Lorenza Violini, Antonia Baraggia, Daniele Camoni</i> | 443 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                       |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Règles processuelles et garantie des droits dans l'expérience<br>du Conseil Constitutionnel français<br><i>Jean-Philippe Derosier</i> | 463 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                              |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Constitutional Complaint in Poland: Legal Instrument<br>in the Shadow of Institutional Decline<br><i>Anna Rytel-Warzocho</i> | 483 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <i>Amicus curiae</i> before the Polish Constitutional Tribunal<br><i>Mirosław Granat</i> | 505 |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                           |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Las garantías procesales de los derechos fundamentales<br>ante el Tribunal Constitucional español<br><i>María Josefa Ridauro Martínez</i> | 519 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                       |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| The Originality of the Portuguese System<br>of Constitutional Review<br><i>Vasco Pereira da Silva</i> | 547 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                                                                                                                          |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| The Role of the Constitutional Court in the Protection<br>of the Fundamental Rights in Turkey<br><i>Selin Esen</i>                       | 563 |
| Norme processuali e tutela dei diritti umani nell'esperienza<br>della <i>Supreme Court of the United Kingdom</i><br><i>Luca Mezzetti</i> | 601 |
| Conclusioni. Regole processuali, tutela dei diritti,<br>ruolo delle corti<br><i>Andrea Morrone</i>                                       | 627 |

Il volume contiene gli atti del Seminario internazionale di studi su *Diritto processuale costituzionale comparato: giustizia costituzionale e diritti umani*, svoltosi presso la sede della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna nei giorni 30 e 31 gennaio 2025.

Le sessioni del Seminario, concepito in collaborazione tra il Dipartimento di Scienze giuridiche e la Scuola superiore di studi giuridici dell'Università di Bologna con la Sezione italiana dell'Istituto iberoamericano di Diritto costituzionale, l'Associazione di Diritto pubblico comparato ed europeo, la Fondazione Forense Bolognese e la Camera penale "F. Bricola" di Bologna, sono state presiedute dalle prof. Arianna Vendaschi, Anna Mastromarino, Chiara Bologna e dal prof. Tommaso Edoardo Frosini.

I profili del diritto processuale costituzionale, quale operativamente preordinato alla tutela dei diritti umani, sono stati affrontati in una prospettiva multilivello, che ha reso oggetto di indagine, al di là delle esperienze nazionali più rilevanti in Europa e America Latina, gli strumenti offerti dal diritto internazionale e dal diritto euro-unitario. Non rientra tra i modelli considerati quello tedesco, la cui trattazione era stata affidata al Prof. Rainer Arnold, scomparso pochi giorni prima del Seminario. Alla Sua cara memoria l'opera è idealmente dedicata.



## IL PROCESSO COSTITUZIONALE E LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

*Nannerel Fiano\**

### 1. *Introduzione*

Nel presente contributo si ragionerà sul rapporto tra Giudice delle leggi e processo costituzionale.

La ragione di una simile scelta, cui fa da eco il dibattito che si è tenuto in dottrina più di trentacinque anni fa, è la seguente: l'intreccio tra Giudice costituzionale e processo costituzionale rappresenta, oggi, un profilo di estremo interesse se si vuole ragionare in modo dinamico sullo spazio che il processo costituzionale dedica alla tutela dei diritti fondamentali.

In particolare, come si vedrà nei paragrafi successivi, si assiste a una crescente emersione di strumenti processuali innovativi<sup>1</sup> che, rivisitati alla luce delle esigenze contemporanee, arricchiscono la fisionomia del giudizio costituzionale, riflettendo il mutamento del ruolo che la Corte è chiamata ad assumere nel presente contesto storico.

La Corte costituzionale, infatti, è divenuta progressivamente, nell'immaginario collettivo e nel dibattito pubblico, garante dei cosiddetti "nuovi diritti", ossia di quelle istanze soggettive che non tro-

---

\* Ricercatrice in Diritto costituzionale, Università degli Studi di Milano.

<sup>1</sup> Quali, ad esempio, l'intervento degli *amici curiae*, l'istituto della "doppia pronuncia", nonché l'autonoma rimessione della questione.

vano adeguata tutela nell'azione del legislatore ordinario<sup>2</sup>, inserendosi così, in modo peculiare, nel rapporto dinamico tra Jura e Lex<sup>3</sup>.

Come anticipato, quindi, si cercherà di ragionare, tenendo in considerazione anche la prospettiva storica, sullo "stato di salute" del processo che si svolge dinnanzi al Giudice delle leggi.

## 2. *Quale ruolo delle parti nel processo costituzionale?*

La prima discussione di rilievo circa la natura del processo dinanzi alla Corte costituzionale si svolse nel 1950, in occasione del Congresso internazionale di diritto processuale civile. In tale sede, l'attenzione della dottrina non si concentrò esclusivamente su aspetti tecnici del sindacato della Corte, quali gli effetti delle sue decisioni, ma comprese anche temi "di fondo", come quello relativo al funzionamento concreto del processo costituzionale<sup>4</sup>.

A titolo esemplificativo, si può ricordare che Esposito si interrogava sull'opportunità di «creare questo macchinoso congegno dalla competenza limitata»<sup>5</sup>; Azzariti evidenziava «il carattere politico che il sindacato assume, per quanto si cerchi di dare ad esso forma giurisdizionale»<sup>6</sup>, mentre Andrioli sottolineava la peculiarità del processo costituzionale, governato da principi, regole e tecniche differenti rispetto a quelli del processo civile o penale<sup>7</sup>.

<sup>2</sup> Riflette, in chiave problematica, sui rapporti tra Corte e legislatore come di un possibile rapporto tra due legislatori R. ROMBOLI, *Corte costituzionale e legislatore: il bilanciamento tra la garanzia dei diritti ed il rispetto del principio di separazione dei poteri*, in *Consulta Online*, 2, 2023, pp. 813 e ss.

<sup>3</sup> G. ZAGREBELSKY, *La giustizia costituzionale*, Bologna, Il Mulino, 1977, p. 176.

<sup>4</sup> Per uno studio sulla legittimazione della Corte costituzionale, comprensiva delle teorie che si sono espresse sul punto, si v. L. MEZZETTI, *Teorie della giustizia costituzionale e legittimazione degli organi di giustizia costituzionale*, in *Estudios constitutionales*, vol. 8, n. 1, 2010, pp. 307-354.

<sup>5</sup> C. ESPOSITO, *Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia*, in *Atti del congresso internazionale di diritto processuale civile*, Padova, Cedam, 1953, p. 41.

<sup>6</sup> G. AZZARITI, *Effetti delle pronunzie sulla costituzionalità delle leggi*, in *Problemi attuali di diritto costituzionale*, Milano, Giuffrè, 1951, p. 143.

<sup>7</sup> V. ANDRIOLI, *Profili processuali del controllo giurisdizionale sulle leggi*, in *Atti del congresso internazionale di diritto processuale civile*, cit., pp. 50 ss.

Carnelutti individuò un aspetto centrale del processo costituzionale, mettendo in luce il ruolo delle parti dinanzi alla Corte: «il singolo litigante, di fronte all'augusto consesso, il quale, non tanto per la solennità dell'agire e per l'autorità di cui è rivestito, ma soprattutto per l'efficacia generale del suo giudizio, travalica i limiti del giudizio individuale, finirà per farsi sempre più piccolo, al punto da perdere qualsiasi importanza e quasi da scomparire»<sup>8</sup>. E ancora, aggiungeva: «mentre davanti al giudice ordinario la parte è un uomo, davanti al giudice costituzionale ho paura che assumerà l'aspetto di una marionetta»<sup>9</sup>.

In tale contesto, il progressivo ridimensionamento del ruolo della parte, emerso già nella fase di elaborazione della legge n. 87 del 1953<sup>10</sup>, rappresenta un chiaro indice della difficoltà di mantenere un modello processuale in cui coesistono, fin dalle origini, due dimensioni profondamente differenti: da un lato, quella di un processo finalizzato alla tutela dei diritti fondamentali del cittadino; dall'altro, quella di un giudizio destinato a fornire una risposta, sul piano ordinamentale e generale, alle questioni di costituzionalità. I costituzionalisti evidenziarono, poi, una duplice problematica: il rischio che l'incidentalità del giudizio costituzionale rappresentasse un percorso troppo "incidentato" e di difficile accesso, e il ruolo che la Corte costituzionale avrebbe assunto sin dalle prime pronunce, ovvero quello di supplente di un legislatore percepito come lento e inerte<sup>11</sup>.

Col tempo si è assistito a una progressiva commistione, spesso confusa, di terminologie e categorie proprie della giurisdizione civile, utilizzate non solo dalla dottrina, ma anche dalla stessa Corte costituzionale. Questa origine peculiare e, per certi versi, ambigua,

---

Gli interventi citati sono rinvenibili in M. D'AMICO, *Una riflessione sul processo costituzionale e i suoi attori. La legge n. 87 del 1953 settant'anni dopo*, in G. GRASSO, A. STEVANATO (a cura di), *I 70 anni della legge n. 87 del 1953: l'occasione per un "bilancio" sul processo costituzionale*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, p. 393.

<sup>8</sup> F. CARNELUTTI, *Intervento*, in *Atti del congresso internazionale di dir. proc. civ.*, cit., p. 68.

<sup>9</sup> Cfr. sempre F. CARNELUTTI, *ivi*.

<sup>10</sup> Si rinvia a M. D'AMICO, *Una riflessione sul processo costituzionale e i suoi attori*, cit., p. 395.

<sup>11</sup> Cfr. sempre M. D'AMICO, *ivi*, p. 394.

del processo costituzionale, ha suscitato ampie riflessioni circa l'adeguatezza delle espressioni "giustizia costituzionale" e "processo costituzionale"; non solo, anche sul piano della sostanza si è assistito ad un ampio e articolato dibattito<sup>12</sup>.

In ogni caso, nel corso della sua giurisprudenza, la Corte costituzionale ha progressivamente costruito il suo processo rendendo evidente la distinzione fra regole processuali e merito della decisione, facendosi carico di un'attività di auto-normazione e di elaborazione tecnica dei suoi strumenti processuali: in conclusione, dunque, anche alla luce della riforma delle norme integrative (cfr. par. 4), oggi esiste un diritto processuale costituzionale ed esso è il frutto della prevalente elaborazione del Giudice costituzionale.

### 3. *Il ruolo "principe" del giudice a quo nel processo costituzionale*

Il rapporto tra la Corte costituzionale e i giudici *a quibus* si pone al centro del meccanismo incidentale e, nel tempo, ha assunto configurazioni diverse, riflettendo l'evoluzione della giurisprudenza costituzionale e influenzando significativamente il ruolo del giudice costituzionale all'interno dell'ordinamento repubblicano.

Quanto al quadro normativo, l'art. 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948, attribuendo al giudice *a quo* la possibilità di sollevare – d'ufficio o su istanza di parte – questioni di legittimità costituzionale non manifestamente infondate, rappresenta una valorizzazione della figura del giudice, la cui centralità è stata poi ulteriormente accentuata dalla l. n. 87 del 1953<sup>13</sup>, che gli ha attribuito la funzione di filtro; non vi sono, peraltro, strumenti di tutela effettivi per le parti,

<sup>12</sup> Ad esempio, negli anni Novanta, Luciani tendeva a identificare il processo costituzionale con l'attività decisoria della Corte costituzionale, mentre Angiolini riteneva che la riflessione dottrinale dovesse costituire il punto di partenza per una lettura critica della giurisprudenza costituzionale. Sul punto, cfr. M. D'AMICO, *Giustizia e processo costituzionale*, in *Jus*, 1994, pp. 61-62. Per ampie riflessioni in tema di parti e processo costituzionale, si veda M. D'AMICO, *Parti e processo nella giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 1991.

<sup>13</sup> Si v. M. D'AMICO, *Una riflessione sul processo costituzionale e i suoi attori*, cit., pp. 392-396.

dato che l'ordinanza di manifesta inammissibilità o infondatezza, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 87 del 1953<sup>14</sup>, non costituisce motivo autonomo di impugnazione.

Quanto al rafforzamento del ruolo del giudice, vale la pena di considerare che, a partire dagli anni Ottanta, si è affermata l'idea che i giudici non solo possano, ma debbano sollevare questioni in forma manipolativa, vincolando in tal modo la Corte alla modalità di impostazione proposta<sup>15</sup>.

Vorrei svolgere, a questo proposito, un ragionamento di fondo che interessa il rapporto tra processo costituzionale e organi costituzionali: all'indebolirsi del legame con il Parlamento corrisponde un rafforzamento del ruolo del giudice *a quo*, chiamato non solo a risolvere autonomamente questioni non strettamente costituzionali, ma anche a suggerire l'orientamento da imprimere all'intervento della Corte<sup>16</sup>, la quale, come oramai ampiamente discusso in letteratura, ha inaugurato nuovi modelli decisionali ben lontani dalla "tradizione" rappresentata dalle c.d. rime obbligate, così facendo riflettere sullo "stato di salute" della l. n. 87 del 1953<sup>17</sup>.

<sup>14</sup> «L'ordinanza che respinga la eccezione di illegittimità costituzionale per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere adeguatamente motivata. L'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo».

<sup>15</sup> In alcune pronunce, come quelle in materia di adozione (sentenze nn. 283/1999, 349/1998, 303/1996, 148/1992), la Corte è apparsa influenzata da un approccio casistico proprio dei giudici remittenti. Un esempio paradigmatico è rappresentato dal cosiddetto "caso Cappato".

<sup>16</sup> Sulla distorsione del sistema e, pertanto, dell'equilibrio tra poteri costituzionali – in particolare nel rapporto tra Parlamento e giudici, cfr. M. LUCIANI, *Ogni cosa al suo posto*, Milano, Giuffrè, 2023, pp. 207 e ss.

<sup>17</sup> Secondo alcuni «la legge 87 del 1953 non basta più come quadro normativo di riferimento del giudice costituzionale. Invero, articoli come il numero 28 (che impedisce alla Corte "ogni valutazione di natura politica e ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale del Parlamento") e il numero 30 terzo comma (che statuisce che "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione"), potrebbero sembrare ormai superati». Così E. DE GREGORIO, *I nuovi orizzonti dei rapporti fra Corte Costituzionale e Parlamento*, in *Giustizia Insieme*, 15 ottobre 2024.

Per un'interessante pronuncia in cui la Corte si "adega" alla prospettiva manipolatoria del giudice *a quo*, che invita alla deroga delle c.d. rime obbligate, si v. la sent. n. 7 del 2025, in tema di convalida del trattamento dello straniero e ricorso per Cassazione, ove la Corte afferma: «Questa Corte intende così porre rimedio, nell'immediato, al riscontrato vulnus al principio del contraddittorio e al diritto di difesa, individuando, nel massimo rispetto della *voluntas legis*, la disciplina più vi-

L'apertura della Corte all'attività interpretativa dei giudici ha condotto, a partire dalla sentenza n. 356 del 1996, alla formulazione di un terzo requisito di ammissibilità – il tentativo di interpretazione conforme – non previsto normativamente, ma a lungo applicato in modo stringente. In tal modo, teorizzando una interpretazione diffusa della Costituzione, la Corte ha inizialmente rinunciato al proprio primato ermeneutico a favore dei giudici ordinari<sup>18</sup>, così determinando un arretramento del controllo di costituzionalità e una conseguente riduzione delle questioni sollevate, così come una frequente declaratoria di inammissibilità della questione di costituzionalità<sup>19</sup>; ad oggi, comunque, il rapporto tra giudici *a quibus* e Corte costituzionale in sede di interpretazione costituzionalmente conforme sembra muoversi nella direzione secondo cui la Corte richiede ai giudici di valutare la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, senza spingersi nella direzione delle interpretazioni conformi ai principi costituzionali della norma su cui insiste il dubbio di legittimità costituzionale. Il timore sembra essere quello relativo ad uno scarso ingresso, nelle vie del sindacato di legittimità costituzionale, delle questioni di costituzionalità.

Si registrano, inoltre, comportamenti patologici – nel rapporto con il Giudice delle leggi – da parte di alcuni giudici *a quibus*: tra questi, la sospensione del processo in attesa della definizione di una questione già sollevata da altri giudici<sup>20</sup> senza che venga proposta un'analoga questione in via autonoma, o la mancata trasmissione dell'ordinanza alla Corte, poi revocata dopo la pronuncia su una questione simile<sup>21</sup>.

cina a quella originariamente individuata. Resta comunque ferma, per il legislatore, la possibilità di intervenire in qualsiasi momento per individuare, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità allo stesso riservata *in subiecta materia*, una eventualmente diversa configurazione dello speciale giudizio in questione, purché tale scelta sia rispettosa dei principi costituzionali e, in particolare, del diritto al contraddittorio e del diritto di difesa».

<sup>18</sup> Si v., sul punto, M. RUOTOLO, *L'interpretazione conforme a Costituzione torna a casa?*, in *Consulta Online*, 3, 2019, pp. 592-594.

<sup>19</sup> Tra cui, si v. sent. n. 220 del 2014.

<sup>20</sup> Cfr. M. AMICO, *Sospensione del processo e questione di costituzionalità pendente*, in *Rivista di diritto civile*, 2, 1988, pp. 75 ss.

<sup>21</sup> Si veda soprattutto la sentenza n. 218 del 2021, in cui la Corte ha ribadito come una tale prassi «che si esprime nell'adozione di un provvedimento di sospen-

4. *Quale ruolo per il contraddittorio davanti alla Corte costituzionale?*

La riforma delle norme integrative del 2020, sistematizzata poi nel 2021, ha impattato – positivamente – sulla possibilità di configurare l'esistenza di un processo costituzionale, razionalizzando anche il progressivo contraddittorio nel quale si afferma il diritto di difesa.

Infatti, dall'apertura della giurisprudenza costituzionale ai "terzi" del processo *a quo*, ovvero «i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio», ad oggi codificata all'art. 4, comma terzo, delle norme integrative, emerge chiaramente un'esigenza percepita dalla Corte costituzionale: quella di connettersi alle necessità e al punto di vista dei "diritti".

Volendo ricostruire la progressiva apertura al contraddittorio, non si può non ricordare che una prima apertura ai terzi, di carattere eccezionale rispetto al principio della corrispondenza fra parti del processo *a quo* e parti del processo costituzionale, si è registrata nel 1982, con la decisione n. 20, ove il Giudice delle leggi ha ammesso per la prima volta l'intervento di soggetti non formalmente parti del giudizio *a quo* al fine di tutelarne il diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost., e in seguito, con la decisione n. 429 del 1991, in cui è stato dichiarato ammissibile l'intervento del padre naturale che non era parte del processo *a quo* e che non vi aveva dispiegato un suo intervento – pur vertendo la questione di costituzionalità sulla mancata legittimazione: dall'eventuale accoglimento, infatti, sarebbe derivato il diritto per il padre naturale di partecipare al processo *a quo*.

Con la successiva sent. n. 314 del 1992, la Corte ha ampliato il contraddittorio ammettendo un soggetto che era parte necessaria

---

sione "difforme da univoche indicazioni normative" (ordinanza n. 202 del 2020), priva le parti interessate della possibilità di accedere al giudizio di legittimità costituzionale e riduce, nel giudizio stesso, il quadro, offerto alla Corte, delle varie posizioni soggettive in gioco». Un simile e anche più grave comportamento è stato censurato dalla Corte costituzionale con sent. n. 127 del 2021, in cui si dà conto della decisione di trasmettere gli atti del giudizio al Procuratore generale presso la Corte di cassazione per eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti del magistrato in quanto il giudice *a quo* – Tribunale ordinario di Lecce – aveva inizialmente sospeso il giudizio, decidendo, successivamente, per la prosecuzione senza attendere il pronunciamento del Giudice costituzionale.

del giudizio *a quo*, ma, poiché non era stato posto nella condizione di conoscere l'atto introduttivo, non faceva parte di tale giudizio al momento della rimessione della questione di legittimità costituzionale<sup>22</sup>.

Pertanto, prima del 1994, la giurisprudenza costituzionale, seppur secondo un andamento disomogeneo, ha iniziato a valorizzare i "diritti" del soggetto privato quale terzo interveniente nel processo costituzionale; non così rispetto ai soggetti pubblici, estranei alla posizione giuridica specifica del giudizio *a quo*: infatti, sino all'introduzione dell'istituto dell'*amicus curiae* nel processo costituzionale, la partecipazione di soggetti pubblici portatori di interessi generali o collettivi al giudizio di costituzionalità era in larga parte ostacolata dalla giurisprudenza costituzionale prevalente, o comunque rimessa alla discrezionalità della Corte. Tuttavia, con la modifica del 2004 alle norme integrative, si è previsto l'intervento di altri soggetti<sup>23</sup>.

Successivamente, le associazioni portatrici di interessi generali – ovvero quelle che, come si anticipava, sono rappresentate dagli *amici curiae* a partire dalla riforma del 2020 – hanno iniziato a intervenire in maniera più evidente e frequente, anche se venivano costantemente dichiarate inammissibili. Di fatto, però, e quanto si sta per scrivere non è di poco conto (cfr. *infra*, nel presente paragrafo) già prima della riforma del 2020 gli *amici curiae* erano presenti nel processo costituzionale e venivano considerati dalla Corte.

Un'ulteriore e significativa apertura ai terzi è avvenuta con la modifica delle norme integrative del 2008, culminata poi nella riforma del 2020, la quale è stata sistematizzata con la delibera non giurisdizionale della Corte del 22 luglio 2021. Questa riforma ha contribuito a definire meglio il contraddittorio: da un lato, riservandolo alle parti del giudizio *a quo* e ai terzi ammessi dalla Corte, configurando così un giudizio autonomo; dall'altro, riconoscendo un ruolo specifico all'*amicus curiae*, le cui opinioni e argomenti sono presen-

<sup>22</sup> Sul punto, cfr. le riflessioni di M. D'AMICO, *Una riflessione sul processo costituzionale e i suoi attori. La legge n. 87 del 1953 settant'anni dopo*, cit., pp. 397-401.

<sup>23</sup> Con la modifica delle norme integrative del 2004 si è stabilito che: «[e]ventuali interventi di altri soggetti, ferma la competenza della Corte a decidere sulla loro ammissibilità, devono aver luogo con le modalità di cui al comma precedente».

tati tramite atti scritti e interventi limitati su aspetti non precedentemente emersi<sup>24</sup>.

Lo “statuto” dell’*amicus curiae* è indicato all’art. 6, primo comma, delle novellate norme integrative, secondo cui: «[e]ntro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale, le formazioni sociali senza scopo di lucro e i soggetti istituzionali, portatori di interessi collettivi o diffusi attinenti alla questione di costituzionalità, possono depositare con modalità telematica un’opinione scritta».

Al secondo comma è specificato che «[l]’opinione non può superare la lunghezza di 25.000 caratteri, spazi inclusi, ed è inviata per

<sup>24</sup> Per un recente contributo sull’istituto degli *amici curiae*, anche in relazione al sistema francese, cfr. K. LAFFUSA, ‘*With a little help from my friends*’: il ruolo degli amici curiae nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale in Italia e in Francia, in *DPCE Online*, 1, 2025. Pare importante soffermarsi sull’apertura – in qualità di terzi – che ha interessato quattro malati che non avevano interesse ad accedere al suicidio assistito. In particolare, come si legge dall’ordinanza letta all’udienza del 26 marzo 2025, allegata alla sent. n. 66 del 2025 in tema di suicidio assistito, «a sostegno della propria legittimazione, gli intervenienti assumono: a) di essere titolari di un interesse qualificato a che l’ordinamento continui a conservare il suddetto requisito, posto a presidio del loro diritto alla vita; b) che, in assenza dello stesso, sarebbe per loro concreto il rischio di “essere indotti ad una richiesta ‘anticonservativa’ di aiuto al suicidio, che equivarrebbe “ad una sorta di annichilazione del loro valore personale e, comunque, ad una mera, individuale disposizione della propria esistenza”; c) che l’evenienza da ultimo ipotizzata “rischierebbe di non consentire loro, in pratica, di far valere in tempo utile le proprie ragioni”; d) che altrettanto immediata e diretta sarebbe l’incidenza, sul loro diritto alla dignità personale, di una pronuncia di fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sollevate, poiché essi “si vedrebbero destinatari da parte dell’ordinamento di un giudizio di minor valore della propria vita rispetto a quella degli altri consociati”; e) che non avrebbero altra sede processuale a cui accedere per la tutela dei propri diritti». E ancora, secondo la Corte, occorre considerare «che, in questo ambito, l’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto quando si tratti di terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (art. 4, comma 3, delle Norme integrative) e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura (*ex plurimis*, ordinanze allegate alle sentenze n. 39 e n. 22 del 2024, n. 206 del 2019)»; pertanto, «in ragione della patologia da cui ognuno degli intervenienti è affetto, anche le questioni di legittimità costituzionale in esame coinvolgono problematiche attinenti alla vita e alle personalissime decisioni intorno a essa; che, nella prospettiva, già richiamata, di assicurare tutela al diritto di difesa, la peculiare posizione degli intervenienti trova in questo giudizio incidentale l’unica sede per essere fatta valere; che, pertanto, D. M., P. F., M. L. R. e L. M. sono legittimati a partecipare al presente giudizio».

posta elettronica alla cancelleria della Corte, che ne comunica l'avvenuta ricezione con posta elettronica»; al terzo, che le opinioni sono ammesse con decreto del Presidente, sentito il giudice relatore, e che per essere ammesse devono offrire elementi utili alla conoscenza e alla valutazione del caso, anche in ragione della sua complessità.

L'ultimo comma specifica che gli *amici curiae* non assumono la qualità di parti del processo, in questo modo differenziandosi significativamente dai terzi.

Con la riforma sono stati temporalmente separati dall'udienza i momenti di "formazione" del contraddittorio: la camera di consiglio – precedente l'udienza – per gli interventi, e la decisione del presidente, sentito il giudice relatore, per le opinioni scritte degli *amici curiae*<sup>25</sup>.

Quindi, rispetto al passato, gli *amici curiae* rimangono totalmente estranei al contraddittorio costituzionale; pertanto, la riforma irrobustisce il processo costituzionale, ma non rappresenta, in toto, un'apertura a soggetti sconosciuti nel passato, che anzi avevano accesso agli atti e spazio nell'udienza pubblica, sia pure solo ai fini di sostenere l'ammissibilità del loro intervento.

Si distingue, dunque, giustamente, tra diritti nel processo che fanno valere le parti e i terzi e argomenti e opinioni sostenuti dagli *amici curiae*, attraverso il deposito di atti scritti e la presentazione di limitati argomenti ulteriori non emersi in precedenza.

Volendo ragionare sull'insieme della riforma, può meglio riconoscersi il percorso di maturazione del processo costituzionale, in particolare di quello "in via incidentale": da processo "senza parti" e soprattutto chiuso all'intervento di qualsiasi altro soggetto, il processo che comincia ad aprirsi – con molte contraddizioni – a interventi di terzi "legati al processo", nel quale, in modo netto, emergono figure di "*amici curiae*"<sup>26</sup>. Questi ultimi, pur venendo sistematicamente espulsi, come interventori inammissibili, dal contradditto-

---

<sup>25</sup> M. D'AMICO, *Una riflessione sul processo costituzionale e i suoi attori*, cit., p. 400.

<sup>26</sup> Vi sono poi, anche e soprattutto di recente, casi in cui il Giudice costituzionale valorizza, nella parte motiva della pronuncia, le deduzioni degli *amici curiae* (cfr. la citata sent. n. 135 del 2024 e la sent. n. 63 del 2022). Vengono valorizzate, seppur "a contrario", le deduzioni dell'*amicus curiae* in occasione della sent. n. 9 del 2025 (in tema di sequestro di persona).

rio, si presentano per offrire un apporto al Giudice costituzionale e, finalmente, con la riforma del 2020 acquisiscono un ruolo autonomo, seppur distinto dalle vere parti del giudizio costituzionale.

La riforma delle norme integrative introduce anche la possibilità che sia la stessa Corte a chiamare soggetti esperti, in una camera di consiglio aperta alle parti, per approfondire questioni complesse con strumenti nuovi e ulteriori rispetto all'originale disciplina dell'istruttoria.

Ai sensi dell'art. 17 delle norme integrative, la Corte può disporre, con ordinanza, che siano ascoltati in una camera di consiglio aperta alle parti esperti di chiara fama; allo stesso tempo, la Corte può disporre l'acquisizione da parte degli esperti ascoltati di documenti o di una relazione scritta; la possibilità di chiamare soggetti esperti permette al Giudice delle leggi di avvalersi di un approfondimento di questioni complesse con strumenti nuovi e ulteriori rispetto alla disciplina dell'istruttoria<sup>27</sup>.

In definitiva, la riforma delle norme integrative ha fatto emergere la posizione del Giudice costituzionale nella società: un Giudice costituzionale che, sempre più spesso, è chiamato a risolvere problemi complessi.

##### 5. *La Corte costituzionale “dei nuovi diritti” e lo spazio riservato al legislatore*

Di recente, la Corte costituzionale ha elaborato nuovi modelli decisionali, con l'obiettivo di: lasciare al Parlamento la possibilità di intervenire con soluzioni normative che siano in grado di ricondurre a conformità costituzionale la normativa sottoposta al giudizio di costituzionalità e consentire a sé stessa di intervenire nel merito, qualora, nel termine fissato con l'ordinanza di rinvio, il legislatore non abbia dato alcun seguito alla prima decisione.

La Corte costituzionale ha fatto ricorso a questa tecnica in tre occasioni: con le ordinanze n. 207 del 2018, n. 132 del 2020 e n. 97

<sup>27</sup> Ad oggi, tuttavia, il Giudice costituzionale ha fatto uso nel giudizio in via incidentale di tale istituto soltanto una volta (cfr. sent. n. 164 del 2020).

del 2021, rispettivamente in materia di fine vita, di sanzione detentiva per la diffamazione mezzo stampa e di ergastolo ostativo.

Quel che è certo è che, al netto dell'insuccesso della tecnica decisionale in discorso, il Giudice delle leggi, nell'adottare il c.d. "schema Cappato" non ha "manovrato" le regole del processo costituzionale, non avendo "spacchettato" il combinato disposto di norme che regolano l'efficacia della declaratoria di incostituzionalità, ma avendo semplicemente gestito il "fattore tempo" – mediante un'ordinanza interlocutoria – seguendo un "verso" interno alle regole processuali.

Rimane sullo sfondo, però, l'interrogativo se questo elemento di "raccordo", in assenza di collaborazione da parte del Parlamento, non possa trasformarsi in uno strumento che consente alla Corte di intervenire anche in materie tradizionalmente precluse e lasciate alla piena discrezionalità del legislatore, come quella penale.

Il ridimensionamento dello spazio discrezionale del legislatore da parte del Giudice delle leggi nella materia penale è individuabile anche nell'indicazione, in fase manipolatoria, delle "grandezze già esistenti nell'ordinamento", pur mantenendosi ferma, naturalmente, la possibilità per il legislatore di intervenire sulla disciplina su cui è intervenuta la Corte.

Il filone in discorso è stato confermato da una serie di pronunce sempre in materia penale (*ex multis*, sentt. n. 222 del 2018, sul trattamento sanzionatorio nella legge fallimentare, n. 40 del 2019, sul trattamento sanzionatorio nel t.u. stupefacenti e n. 40 del 2023, in tema di sanzioni per violazioni del regolamento europeo a tutela di IGP e DOC), raggiungendo un certo grado di stabilità<sup>28</sup>; ad oggi, lo strumentario che attua "le rime adeguate" di cui stiamo discuten-

<sup>28</sup> Si segnalano, sempre nella materia penale, anche la sent. n. 99 del 2019, sulla applicazione della detenzione domiciliare nei casi di grave infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, la sent. n. 112 del 2019, relativa alla sanzione per non tempestivo ottemperamento a richieste della Consob, la sent. n. 113 del 2020 relativa al termine per proporre reclamo al magistrato di sorveglianza, la sent. n. 156 del 2020, in tema di estensione dell'applicabilità della non punibilità per particolare tenuità del fatto, la sent. n. 252 del 2020 in tema di estensione dell'obbligo di convalida alle perquisizioni personali o domiciliari autorizzate telefonicamente e la sent. n. 28 del 2022 in tema di pena pecuniaria sostitutiva di pene detentive brevi.

do comincia ad estendersi anche ad altri ambiti, come dimostra una pronuncia in tema di accesso alle cariche elettive di piccoli comuni: si consideri, in questo senso, la sent. n. 62 del 2022, ove la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale – riallacciandosi a «precisi punti di riferimento e soluzioni già esistenti» – del combinato disposto degli artt. 71, comma 3-*bis*, t.u. enti locali e 30, primo comma, lettera d-*bis*) ed e), del d.P.R. n. 570 del 1960, Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, nella parte in cui non prevede l'esclusione delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

Oltre ad allargare lo “spazio” applicativo della tecnica decisionale, la Corte, quando non intenda ricorrervi, si sente in dovere di giustificarsi<sup>29</sup>.

In conclusione, si potrebbe sostenere che, ai fini del rispetto dell'art. 28 della l. n. 87 del 1953, le “nuove” tecniche necessitano di essere sorrette da una motivazione robusta e adeguata, così da giustificare, per quanto possibile, il livello particolarmente intenso di intervento da parte del Giudice delle leggi.

#### 6. *Per una (possibile) modulazione degli effetti temporali costituzionalmente adeguata*

L'efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento, prevista dal combinato disposto di cui all'art. 136 Cost., dall'art. 1 della l. n. 1 del 1948 e dell'art. 30 della l. n. 87 del 1953, si giustifica facendo leva sul principio di uguaglianza.

Se, infatti, il sistema di giustizia costituzionale si caratterizza, in parte, per la presenza di un organo deputato, nello specifico, ad eliminare le fonti di primo grado non conformi ai principi costituzio-

<sup>29</sup> Cfr. la sent. n. 46 del 2024, adottata in tema di misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, ove il Giudice delle leggi ha affermato di non avere adottato la soluzione delle rime adeguate, ma di essere intervenuta sulla cornice edittale mediante ablazione nel minimo, così determinando la riespansione della regola generale di cui all'art. 23 c.p. (che stabilisce in quindici giorni la durata minima della reclusione ogniqualvolta la legge non disponga diversamente).

nali, la sollevazione da parte di un giudice della questione di legittimità costituzionale, nel corso di un giudizio, rispetto ad una norma, non potrebbe logicamente esaurirsi nello stesso singolo procedimento, così da determinare «un privilegio accordato solo a colui che per la prima volta pensi a sollevare la questione»<sup>30</sup>, ma deve rilevare nei processi “paralleli” rispetto al giudizio *a quo*.

In caso contrario, vi sarebbe la lesione del principio di uguaglianza, oltre che, del tutto significativamente, dell’art. 24 Cost. e dell’art. 113 Cost.<sup>31</sup>; afferma correttamente la dottrina che «gli effetti devono essere retroattivi pena la violazione del principio di eguaglianza nell’applicazione della legge»<sup>32</sup>.

Eppure, nel corso del tempo la giurisprudenza della Corte costituzionale ha conosciuto rilevanti deroghe al principio di retroattività, così incidendo anche sulla logica del meccanismo della via incidentale.

Le possibili *rationes* che hanno condotto nel corso del tempo il Giudice delle leggi italiano ad intervenire sul dato temporale dei propri effetti, così ponendo in essere una deroga alla “tipica” efficacia retroattiva della declaratoria di incostituzionalità sono, come noto: a) l’esigenza di salvaguardare la stabilità dei rapporti giuridici, sia nella forma della tutela di funzioni pubbliche essenziali, sia in quella della necessità di escludere di «arrecare gravi pregiudizi al buon andamento della funzione giudiziaria o amministrativa»<sup>33</sup>; b)

<sup>30</sup> Cfr. G. AZZARITI, *Gli effetti delle pronunzie sulla costituzionalità delle leggi*, in AA.VV., *Scritti giuridici in onore di A. Scialoja*, vol. IV, Bologna, Zanichelli, 1953, p. 51.

<sup>31</sup> Così la dottrina di R. PINARDI, *La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità*, Milano, Giuffrè, 1993, p. 14.

<sup>32</sup> Cfr. M. NICOLINI, *Comparazione giuridica e diritto interno: per una ricerca sugli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità*, in D. BUTTURINI, M. NICOLINI (a cura di), *Tipologie ed effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità. Percorsi di diritto costituzionale interno e comparato*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2014, p. 32.

<sup>33</sup> Cfr., considerando sia il giudizio in via incidentale, che il giudizio in via principale, la sent. n. 266 del 1988, in tema di giudici militari, ove la Corte ha affermato di non volere colpire i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali già posti in essere; la sent. n. 50 del 1989, in tema di pubblicità delle udienze dinanzi alle Commissioni Tributarie, ove la Corte ha fatto un riferimento agli interessi di “preservazione” derivanti dalla propria pronuncia; la sent. n. 398 del 1989 in ma-

l'esigenza di precludere la formazione di gravi lesioni del bilancio pubblico<sup>34</sup>.

La previsione solo *pro futuro* degli effetti della declaratoria di incostituzionalità per le ragioni appena descritte incide sui diritti delle parti e di coloro che sono parti dei processi "paralleli" rispetto a quello ove rileva la norma oggetto della questione di legittimità costituzionale.

In particolare, incide sul loro diritto di difesa a valle della sollevazione della questione di legittimità costituzionale, così negandogli il "diritto" al Giudice costituzionale.

Tuttavia, sembra che la modulazione degli effetti nel tempo della declaratoria di incostituzionalità, seppur sporadica, faccia parte, talvolta, dell'attività della Corte.

A volere essere realisti, dunque, possibili prospettive *de jure condendo* rispetto alla modulazione degli effetti delle pronunce di incostituzionalità nel tempo potrebbero essere considerate alla luce del meccanismo decisionale sotteso alla sent. n. 41 del 2021, l'ultima pronuncia temporalmente manipolativa adottata in tema di magistratura onoraria, dove la Corte, per salvaguardare il funzionamento dell'amministrazione della giustizia, ha derogato il rispetto delle regole processuali che fondano l'incidentalità del sistema di

---

teria di nomina dei magistrati ordinari cui affidare l'ufficio di Commissario agli usi civici; cfr. la sent. n. 370 del 2003, in tema di asili nido, la sent. n. 13 del 2004, in materia di organizzazione scolastica, la sent. n. 71 del 2018 in materia di edilizia scolastica, la sent. n. 1 del 2014 in materia elettorale; la sent. n. 246 del 2019 in tema di edilizia e urbanistica, la sent. n. 41 del 2021 in tema di giudici onorari (cfr. *infra*, in questo paragrafo).

<sup>34</sup> Si v., sul punto, la sent. n. 137 del 1989 in tema di applicabilità delle disposizioni limitative dei licenziamenti individuali nei confronti della donna lavoratrice, la quale poteva godere del trattamento favorevole solo fino al compimento del cinquantesimo anno di età e non fino al sessantesimo anno, come per l'uomo; si v. anche la sent. n. 1 del 1991 in tema di pensioni nel settore pubblico, in occasione della quale la Corte ha differito il *dies a quo* di un anno; si v., ancora, la sent. n. 124 del 1991, sulla mancata computabilità dell'indennità di contingenza sulla quattordicesima mensilità nel settore del commercio. Di rilievo è anche la sent. n. 243 del 1993 in tema di liquidazione dei dipendenti statali; si segnala anche la sent. n. 240 del 1994 in materia pensionistica. Non si può non richiamare la sent. n. 10 del 2015, con cui è stata dichiarata incostituzionale, con effetto *ex nunc*, la c.d. Robin Tax, seguita dalla sent. n. 178 del 2015 in tema di contrattazione pubblica; la sent. n. 152 del 2020 sul "minimo vitale".

giustizia costituzionale italiano, agganciando la decorrenza degli effetti della declaratoria di incostituzionalità ad un termine precisamente individuato: l'illegittimità costituzionale degli artt. 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 e 72 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (*Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98, è stata dichiarata «nella parte in cui non prevedono che essi si applichino fino a quando non sarà completato il riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria nei tempi stabiliti dall'art. 32 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 (Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57)».

Volendo prescindere dalla necessità di esigere una motivazione costituzionalmente fondata delle necessità di modulazione – in via eccezionale – degli effetti temporali della pronuncia di incostituzionalità – salvaguardando sempre e comunque il giudizio *a quo*, in modo tale da “salvare” perlomeno, le parti, anche se nella rottura del principio di uguaglianza – si è scritto della possibilità di dichiarare, nel dispositivo, l'incostituzionalità di una norma «“nella parte in cui non prevede” un proprio termine finale di vigenza, indicando anche il giorno futuro nel quale la sua vigenza dovrebbe venir meno»<sup>35</sup>.

In altre parole, poiché, la giustizia costituzionale italiana non è guidata da un ruolo “tutoriale”<sup>36</sup> del Giudice delle leggi, che può richiedere l'esecuzione delle proprie pronunce anche oltre le regole del processo costituzionale e incidendo ampiamente sullo spazio discrezionale del legislatore, si potrebbe immaginare, sempre nel solco della salvaguardia del giudizio *a quo*, una riforma dell'art. 136

<sup>35</sup> Si v. E. LAMARQUE, *Modulare gli effetti temporali (navigando sempre nel nostro mare)*, in *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive*, 8 novembre 2024, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it), p. 14. Per altre riflessioni sulla positivizzazione della gestione del fattore tempo, cfr. A. MORRONE, *Sul modo di “governare” gli effetti nel tempo delle decisioni di accoglimento da parte della Corte costituzionale. Appunti*, in *Gli effetti temporali delle decisioni di accoglimento della Corte costituzionale: problemi e prospettive*, 8 novembre 2024, [www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it).

<sup>36</sup> Così G. REPETTO, *Studi sulla giustizia costituzionale in Germania. Un confronto con il caso italiano*, Napoli, Editoriale Scientifica, 2024, p. 144.

Cost., similmente a quanto proposto dal progetto di legge di revisione costituzionale D'Alema del 1997<sup>37</sup>, in cui si preveda, al primo comma della disposizione costituzionale, l'inciso «salvo che la Corte non stabilisca un termine diverso, comunque non superiore ad un anno»<sup>38</sup>. A ben vedere, è forse solo con un intervento del legislatore costituzionale sull'art. 136 Cost., che può risultare possibile rimediare ai rischi legati alle manipolazioni della Corte costituzionale<sup>39</sup>.

In effetti, forse, una riforma costituzionale dell'art. 136 Cost. potrebbe giovare non soltanto per un ancoraggio costituzionalmente fondato della modulazione degli effetti nel tempo e della – pur incompleta – tutela dei diritti fondamentali, ma anche per la promozione di un raccordo con il legislatore.

## 7. Conclusioni

Alla luce dell'analisi svolta, il processo costituzionale – in particolare nella sua configurazione in via incidentale – appare oggi attraversato da una profonda tensione tra esigenze di effettività della tutela dei diritti ed esigenze di “tenuta” del sistema nel suo complesso.

In questo quadro, la valorizzazione del ruolo delle *parti*, dei *terzi intervenienti* e degli *amici curiae* rappresenta una via di maturazione funzionale del giudizio costituzionale: si è scritto, infatti, che la riforma delle norme integrative – specie quella del 2020 – segna

<sup>37</sup> Si v. C. GIUNTA, *Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità costituzionale a partire dall'“ordinanza Cappato”*, in *Diritti Fondamentali*, 1, 2019, p. 178.

<sup>38</sup> Vale la pena sottolineare che, in sede di Assemblea Costituente, (cfr. la seduta del 2 dicembre 1947), la proposta dell'On. Perassi era incentrata sull'opportunità di far cessare l'efficacia della legge dichiarata incostituzionale dalla pubblicazione della decisione, salvo che la Corte non avesse avuto la necessità di fissare ad altro effetto un termine (comunque non superiore a sei mesi). L'emendamento dell'On. Perassi, vicino alla cultura giuridica tedesca e austriaca, fu ispirato, come dichiarato dallo stesso, dall'emendamento di Mortati, il quale portò il Costituente a considerare una peculiare modalità per estrinsecare gli effetti delle sentenze di accoglimento, molto simile alla ratio dell'istituto austriaco della *Fristsetzung*.

<sup>39</sup> Cfr. A. RUGGERI, A. SPADARO, *Lineamenti di giustizia costituzionale*, Torino, Giappichelli, 2019, p. 214.

una svolta di sistema, razionalizzando la dimensione *processuale* del giudizio costituzionale.

Il giudice *a quo*, a sua volta, acquisisce un ruolo sempre più centrale nel garantire (o meno) l'accesso alla Corte, contribuendo – attraverso la formulazione delle questioni – a orientare il sindacato di legittimità anche “oltre” le rime obbligate.

Questo rafforzamento della dimensione dialogica tra Corte e giudici remittenti sembrerebbe spingere la Corte – in combinato disposto con l'inerzia legislativa – verso “nuovi orizzonti” decisionali, rispetto ai quali sembrano assumere rilievo (maggiormente) gli *amici curiae* e (seppur meno) gli esperti nel processo costituzionale.

Occorre, dunque, riflettere sull'equilibrio tra la – precipua – specialità del giudizio costituzionale e la piena valorizzazione del ruolo delle parti, al fine di rendere la giustizia costituzionale sempre più coerente con il suo fine ultimo.